



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PER ATTIVITA' DI CARATTERE STAGIONALE

A cura del Dott. Pasqualini Pannisco

Il [Decreto Legge 9 luglio 2018, n. 87](#), (c.d. Decreto dignità), entrato in vigore il 14 luglio 2018 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato che è stata profondamente modificata.

Per i contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività a carattere stagionale sono previste ampie deroghe ai limiti imposti dalla disciplina generale. La normativa in materia è a dir poco farragিনosa, per cui appare necessario fare un tentativo di chiarimento.

In via preliminare è da definire il concetto di attività stagionali.

I. Determinazione delle attività stagionali

La definizione è stata data con Decreto legislativo n. 81/2015 (art. 21, comma 2), secondo cui le attività stagionali sono individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione di tale decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni del D.P.R. n. 1525 del 7 /10/1963.

Si rammenta l'elenco delle attività individuate con tale decreto.

Elenco delle attività

- 1) Sgusciatura delle mandorle;
- 2) Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine;
- 3) Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.);
- 4) Raccolta e spremitura delle olive;
- 5) Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);
- 6) Monda e, trapianto, taglio e raccolta del riso;
- 7) Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi;
- 8) Lavorazione del falasco;
- 9) Lavorazione del sommacco;



- 10) Maciullazione e stigliatura della canapa;
- 11) Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;
- 12) Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino;
- 13) Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
- 14) Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;
- 15) Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;
- 16) Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;
- 17) Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;
- 18) Smorzatura del sughero;
- 19) Salatura e marinatura del pesce;
- 20) Pesca e lavorazione del tonno;
- 21) Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);
- 22) Lavorazione delle carni suine;
- 23) Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;
- 24) Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori;
- 25) Produzione di liquirizia;
- 26) Estrazione dell'olio dalle sanse e sua affinazione;
- 27) Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione;
- 28) Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele;
- 29) Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);
- 30) Estrazione di essenze da erbe e frutti alla stato fresco;
- 31) Spiumatura della tiffa;
- 32) Sgranellatura del cotone;
- 33) Lavatura della paglia per capelli;
- 34) Trattura della seta;
- 35) Estrazione del tannino;
- 36) Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;
- 37) Cave di alta montagna;
- 38) Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;
- 39) Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all'aperto;
- 40) Cernita e insaccamento delle castagne;
- 41) Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;



- 42) Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;
- 43) Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;
- 44) Lavaggio e imballaggio della lana;
- 45) Fiere ed esposizioni;
- 46) Lavoratori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura cassette salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
- 47) Spalatura della neve;
- 48) Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
- 49) Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell'art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita. Tale legge è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma sulla scorta dell'interpello n. 6/2014 del Ministero del Lavoro si deduce che per le deroghe ove si fa riferimento al DPR n. 1525/1963 si deve tener conto della ratio che è stata seguita nella elaborazione dello stesso decreto per cui le deroghe possono trovare applicazione con riferimento all'attività prestata da tutto il personale "addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita", sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio);
- 50) Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
- 51) Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
- 52) Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.

Le attività stagionali, comunque, non sono solo quelle elencate dal decreto, ma, come detto, sono indicate anche all'interno dei contratti collettivi, che lasciano spazio anche a lavori stagionali molto diversi rispetto a quelli tradizionalmente svolti nel turismo, nell'agricoltura o nel commercio. Tuttavia, in base al testo definitivo del decreto Dignità, i lavori stagionali non elencati nel decreto del 1963 non sono esonerati dai limiti della nuova normativa.

Vi sono, però altri aspetti per i quali le altre attività stagionali individuate dai contratti collettivi di lavoro hanno rilevanza.

Quindi, come specificato con la risposta all'interpello n. 15/2016 dal Ministero del Lavoro, **eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima che opera solo per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.** In altri termini si esclude l'applicazione del limite massimo dei 36 mesi (attualmente ridotto a 24 mesi) per i lavoratori a tempo determinato impiegati nell'ambito *"delle attività stagionali, definite dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.*

Ai fini dell'individuazione delle attività di carattere stagionale è, quindi, necessario consultare anche i contratti collettivi di riferimento, considerato che le deroghe di cui trattasi competono



in modo differente a seconda che le attività stagionali siano incluse nel DPR n. 1525/1963 o solo nei contratti collettivi.

Si riportano di seguito i diversi istituti oggetto delle deroghe specifiche alle disposizioni generali dei contratti a tempo determinato.

II. Causale

Una rilevante novità prevista dal decreto Dignità è l'**esclusione dei contratti stipulati per attività stagionali dall'applicazione dell'obbligo di indicare le causali giustificatrici per i rinnovi e per le proroghe.**

L'ultimo periodo del comma 1, inserito nell'art. 21 del [D.L.vo n. 81/2015](#), dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 87/2018 afferma che **"i contratti per attività stagionali..... possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art.19, comma 1 (ossia delle causali)"**.

III. Durata

Rimangono fuori dal tetto dei ventiquattro mesi le attività stagionali individuate anche dai contratti collettivi (oramai anche aziendali, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 51) per lo svolgimento di **mansioni di pari livello e categoria legale** e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.

Resta inoltre ferma la possibilità per i contratti collettivi di individuare, in generale, tetti massimi di durata più elevata dei 24 mesi.

IV. Limiti quantitativi

L'assunzione di lavoratori stagionali non è soggetta a limiti quantitativi: di conseguenza, non si applica né la percentuale del 20% rapportata sui lavoratori in forza a tempo indeterminato il 1° gennaio dell'anno a cui ci si riferisce, né a quella, eventualmente diversa, prevista dalla contrattazione collettiva.

V. Disciplina dello "stop and go".

Nel contratto di lavoro stagionale non trovano applicazione le disposizioni in materia di successione dei contratti che prevedono il c.d. **"stop and go"** con uno stacco di 10 o 20 giorni a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata inferiore o superiore ai 6 mesi. Ciò significa che un contratto stagionale si può ben legare al successivo senza soluzione di continuità.

VI. Contributo addizionale

L'art. 2, comma 28 della c.d. Legge Fornero (Legge n. 92/2012) prevede che ai rapporti di lavoro subordinato **non a tempo indeterminato** si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per effetto del Decreto Dignità il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, a partire dal 14 luglio 2018.



Ai sensi del successivo comma 29, il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali previste dal Decreto del presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963.

E' da osservare che le attività stagionali non previste dal Decreto di cui sopra non sono esentate dall'applicazione del contributo aggiuntivo anche nell'ipotesi in cui siano previste dalla contrattazione collettiva.

In definitiva, il versamento del contributo addizionale **è escluso per le sole attività stagionale in senso stretto, cioè per quelle previste espressamente dal DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963** (vedasi elenco riportato), mentre è dovuto per le altre attività stagionali previste dai contratti collettivi di lavoro, le quali, però, sono valide ai fini delle altre eccezioni previste che si ritiene opportuno ripetere:

1. causale;
2. durata massima e numero delle proroghe;
3. "stop and go";
4. Limiti quantitativi.

VII. Diritto di precedenza

Per il contratto di lavoro a tempo determinato l'art. 24 prevede il diritto di precedenza, imponendo, peraltro, al datore di lavoro di richiamarlo nella lettera d'assunzione. Esso si concretizza in un diritto finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni già espletate.

Perché tale diritto possa esplicare i suoi effetti è necessario che il lavoratore interessato manifesti per iscritto la propria volontà di avvalersene, senza la quale il datore di lavoro non è ancora vincolato.

Sono previsti termini e modalità diversi tra il contratto a termine ordinario e quello per attività di carattere stagionale.

- Nel **contratto a termine ordinario** il diritto di precedenza, **deve essere esercitato entro sei mesi** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e **si estingue trascorso un anno** dalla data di cessazione del rapporto stesso.
- Nel **contratto termine per attività stagionali**, invece, il diritto di precedenza, **deve essere esercitato per iscritto nei 3 mesi successivi alla cessazione** e "vale" per ulteriori contratti stagionali (art. 24, comma 3).

Treviso, 31 gennaio 2019